



ALLEGATO A alla Dgr n. 2037 del 23 dicembre 2015

pag. 1/2

COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E DURATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(Atto di indirizzo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004 n.11, articolo 45 ter, comma 6, lettera f)

1. Istituzione commissione

1. I comuni, le province, gli enti parco regionali istituiscono, preferibilmente in forma associata, la Commissione locale per il paesaggio, di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti la Commissione deve essere istituita esclusivamente in forma associata.

2. Gli enti trasmettono alla Giunta regionale copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei membri, nonché copia dei provvedimenti relativi ad eventuali modifiche .

2. Competenze

1. La Commissione esprime pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi dell'articolo 146, comma 7 e dell'articolo 147 del decreto legislativo n.42 del 2004, nonché ai sensi del DPR 9 luglio 2010 n.139, "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni". Esprime altresì i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 167 e 181 del decreto legislativo n.42 del 2004.

3. Componenti della Commissione.

1. Possono essere nominati componenti della commissione:

- a) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, agronomiche- forestali, geologiche e analoghe;
- b) professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico-forestale, geologica e analoghe, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
- c) dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui la lettera b) o che siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio;

2. Ciascun ente delegato individua l'organo competente alla nomina dei componenti della Commissione. Il provvedimento di nomina deve dare atto della valutazione comparativa relativa agli specifici titoli di studio, esperienza e professionalità nella materia.

4. Incompatibilità

1. La carica di componente Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con quella di componente della Commissione Edilizia e/o Urbanistica se svolte contestualmente e nel medesimo ambito territoriale

2. Non possono far parte della Commissione locale per il paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. Modalità di funzionamento

1. La Commissione locale per il paesaggio, nel corso della prima seduta, nomina il proprio Presidente.
2. Alle sedute della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento.
3. Il presidente della Commissione può ammettere a partecipare alle sedute, al fine di illustrare il progetto in esame, il progettista, con esclusione della possibilità di partecipare alla fase di discussione e votazione.
4. La Commissione esprime il parere di competenza a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il parere della Commissione locale per il paesaggio deve sempre essere motivato.
5. La Commissione può chiedere un supplemento di istruttoria al fine di acquisire più esaurienti elementi di giudizio.
6. I componenti della Commissione non possono prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri diretti o indiretti, di loro parenti o affini sino al quarto grado.

6. Durata e compensi

1. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica non più di cinque anni. I suoi membri possono essere confermati una sola volta.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato.
3. Gli eventuali oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dell'ente o degli enti che l'hanno istituita. Ciascun ente, con apposito provvedimento, può determinare le relative spese di segreteria da porre a carico di colui che presenta la pratica.

7. Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto trovano applicazione le disposizioni assunte, con apposito provvedimento, da ciascun ente delegato.